MISURE URGENTI PER PREVENIRE FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI AGONISTICHE

Art. 1

Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Divieto di accesso ai luogi dove si svolgono competizioni agonistiche). - 1. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica puo' ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso e' disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno ed e' comunicato al pretore del circondario nel quale e' compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il provvedimento e' esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle ventiquattro ore antecedenti al giorno della competizione. Il divieto di accesso e' comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. 3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 2 il giudice puo' irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni.".

Versione in vigore dal 29 dicembre 1994, non più in vigore dal 26 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-prevenire-fenomeni-di-violenza-in-occasione-di/art-1-modifica-dell-articolo-6-della-legge-13-dicembre-1989-n-401/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it